



Rep.945 del 22/02/2017

## CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BOTTICINO E LA SOCIETA' BOTTICINO SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DEL TEATRO E DELLA FARMACIA COMUNALE DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di febbraio, nella residenza municipale di Botticino (Bs), avanti a me Bignone dr. Alberto, Segretario del Comune di Botticino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del D.lgs. 18-08-2000 n. 267,

PREMESSO che il Comune di Botticino è proprietario del Teatro presso il Centro Lucia sito in Via Longhetta e della Farmacia Comunale di Via S. D'Acquisto a Botticino Mattina;

- che con la delibera di Consiglio comunale n.61 del 22/11/2000 il Comune di Botticino ha optato per il modello di gestione indiretta del servizio farmaceutico attraverso la costituzione di una società a partecipazione pubblica maggioritaria ai sensi dell'allora combinato disposto degli artt.9 della legge n.475/1968, come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, che contempla il modulo societario, dell'art.113, comma 4, del d.lgs. n.267/2000<sup>1</sup>;

**RICHIAMATI** gli atti di affidamento del servizio di Farmacia Comunale:

- la deliberazione della Giunta comunale n.38 del 28/02/2001 di affidamento del servizio di Farmacia comunale alla società Farmacia Comunale di Botticino s.r.l. per tre anni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 18/02/2004 di rinnovo per altri tre anni del protocollo d'intesa di affidamento della gestione della farmacia comunale alla società Farmacia comunale di Botticino S.r.l.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 27/12/2006 con la quale si disponeva l'affidamento del servizio di gestione della Farmacia Comunale per il periodo 1/1/2007 – 31/12/2011 alla Società Farmacia Comunale di Botticino s.r.l. che, con atto del notaio Barca dell' 11/12/2008 rep. n. 8167 racc. 5031, ha incorporato la società Centrolucia Servizi s.r.l. cambiando denominazione in Botticino Servizi s.r.l.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 19/10/2011 di proroga del servizio di farmacia per il periodo 2012/2015 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo contratto di servizio che recita;
- la deliberazione della Giunta comunale n.153 del 16/12/2016 di proroga del contratto medesimo fino al 31/12/2016.

**RICHIAMATI** altresì gli atti di affidamento della gestione del teatro:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.05.2003 con la quale si era scelto il modello gestionale dell'affidamento in house della gestione del teatro attraverso l'affidamento alla società totalmente partecipata dal comune di Botticino "Centrolucia Servizi s.r.l.", costituita nel 2003 con atto Notaio Barca rep. 4467 racc. 2247; in data 11/12/2008 con atto del notaio Barca rep. n. 8167 racc. 5031

<sup>1</sup> Art.113, comma 4: Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

# COMUNE DI BOTTICINO

*Provincia di Brescia*



la società Centrolucia Servizi srl è stata fusa per incorporazione nella società Farmacia Comunale di Botticino srl ed ha contestualmente cambiato la propria denominazione in Botticino Servizi srl.

- contratto di servizio rep. n. 147 del 05/05/2008, stipulato nella forma della convenzione si era perfezionato l'affidamento della gestione alla società Botticino Servizi s.r.l.;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/06/2011 con la quale si era provveduto a prorogare il termine di validità della suddetta convenzione fino al 30/06/2015;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02/07/2015 con la quale si era provveduto a confermare quale modello gestionale del Teatro Lucia l'affidamento in house alla società a totale capitale pubblico Botticino Servizi s.r.l. di gestione del teatro tramite la stipula di un nuovo contratto di servizio stipulato nella forma della convenzione per la durata di un anno;
- deliberazione di Giunta comunale n.89 del 03/08/2016 di approvazione della convenzione con la Botticino Servizi s.r.l. per la gestione del teatro fino al 30/06/2018.

## TRA

Il Comune di Botticino, cod. fisc. 00600950174, rappresentato da Marzadri dott.ssa Monica nata a Brescia il 02/08/1969 e domiciliata per gli atti d'ufficio presso il Municipio, p.zza A. Moro, 1 - in qualità di responsabile dell'U.O.C. Amministrativa, Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Botticino, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta e abilitata alla sottoscrizione del presente atto in virtù del decreto sindacale di nomina prot. 339 del 10/01/2017, che per il prosieguo del presente atto sarà indicato come "Comune"

E

la società Botticino Servizi s.r.l., qui rappresentata dal rag. Carlo Valetti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, C.F. 02455410981, che nel prosieguo del presente atto sarà indicato come "Società"

i quali dichiarano di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse degli enti che rappresentano, ed i cui poteri ed identità sono stati da me segretario rogante accertate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Le parti convengono di risolvere consensualmente e anticipatamente, con la sottoscrizione del presente, il contratto di servizio rep. 938 del 30/09/2016 ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Botticino e la società Botticino Servizi s.r.l. per la gestione della struttura polivalente di proprietà comunale".

Con il presente contratto il Comune affida in concessione alla società, che accetta, i seguenti servizi pubblici di seguito precisati:

- a. concessione del servizio farmaceutico
- b. gestione del Teatro Comunale "Centro Lucia", secondo i patti e le condizioni dedotte nel presente contratto

I Servizi oggetto del Contratto costituiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

### ***Parte I – Servizio Farmaceutico***

#### **Art. 2 – Servizio Farmaceutico**

Il servizio riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici

segreteria



ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

- b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

### Art. 3 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e degli standards di qualità, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili, deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell'utenza.

La società dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

La società si obbliga a proseguire l'attività di farmacia nella sede sita in Comune di Botticino, nella località Botticino Mattina, a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto, salvo mutamenti di collocazione nell'ambito della frazione preventivamente autorizzati dal Comune.

La società, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligata al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

La società dovrà predisporre una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" e condividerne i contenuti con il Comune.

### Art. 4 – Responsabilità del Concessionario e Rischi della gestione del servizio

La società è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

In particolare la Società si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

- a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per l'intera durata del contratto;

La società espressamente assume su di sé tutti i rischi della gestione come di seguito declinati in modo esemplificativo, ma non esaustivo.

# COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



La società, nell'assumere gli obblighi dedotti nel presente contratto, assume a proprio carico il rischio di «equilibrio economico e finanziario», inteso come presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del servizio oggetto di concessione, alle condizioni dedotte nei documenti contrattuali, di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del servizio di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso di finanziamenti. Pertanto La società non potrà richiedere o pretendere modifiche all'entità o alle modalità e tempi di adempimento dei propri obblighi per motivi risalenti a denunciati squilibri economico finanziari. La società assume su di sé il rischio operativo, definito come rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta. Pertanto il Concessionario non potrà richiedere o pretendere modifiche all'entità o alle modalità e tempi di adempimento dei propri obblighi per motivi risalenti alla domanda od all'offerta del servizio erogato. Ove venga richiesta la modifica del contratto per cause riconducibili al suddetto rischio, al Concedente è riconosciuto il diritto di recedere, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi a qualsivoglia titolo.

— Pertanto il Concessionario non potrà richiedere o pretendere modifiche all'entità o alle modalità e tempi di adempimento dei propri obblighi per motivi risalenti a tale rischio. Ove venga richiesta la modifica del contratto per cause riconducibili al suddetto rischio, al Concedente è riconosciuto il diritto di recedere, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi a qualsivoglia titolo.

Il Concessionario assume su di sé il rischio di disponibilità, ovvero il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti. In tal caso si applicano le disposizioni dedotte nel presente contratto in tema di risoluzione.

Il Concessionario assume su di sé il rischio di domanda, ovvero il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa. Pertanto il Concessionario non potrà richiedere o pretendere modifiche all'entità o alle modalità e tempi di adempimento dei propri obblighi per motivi risalenti a tale rischio. Ove venga richiesta la modifica del contratto per cause riconducibili al suddetto rischio, al Concedente è riconosciuto il diritto di recedere, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi a qualsivoglia titolo.

## Art. 5 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario, che si impegna:

- a) ad erogare tutti i servizi richiesti oggetto del servizio farmaceutico;
- b) prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate ovvero risarcimenti dovuti;
- c) applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) redigere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- e) collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorre a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del

# COMUNE DI BOTTICINO

*Provincia di Brescia*



servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;

- f) ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta dei servizi, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- g) osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- h) rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione;
- i) dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Botticino da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
- j) fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l'indicazione degli interventi più significativi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
- k) Il Concessionario è altresì obbligato a pubblicizzare La Carta di qualità del servizio in qualità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- l) ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dell'autorità sanitaria competente per territorio;
- m) a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- n) a trasmettere al Comune, entro il termine ultimo del 30 aprile, copia del bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente, con indicazione dei ricavi realizzati presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto.
- o) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica. In tal senso il Concedente potrà anche incaricare professionisti specializzati nella revisione contabile al fine di eseguire a proprie spese due diligence sull'esercizio del servizio farmaceutico oggetto della concessione. Il Concessionario è obbligato ad assicurare la massima collaborazione e produrre tutta la documentazione richiesta dai rappresentanti o dai professionisti incaricati.

Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

## **Art. 6 – Interruzione del Servizio Farmaceutico**

segreteria

# COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



6.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dalla Società se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

6.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'autorità sanitaria competente per territorio.

6.3. La società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

6.4. La società è obbligata a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

## **Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto di concessione del servizio farmaceutico- deroghe**

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto alla Società di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate dal Comune, che comunque mantiene ampia ed autonoma facoltà di decisione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

## **Parte II - Teatro**

### **Art. 8 – Tipologia dell'attività e obblighi tra le parti per la gestione del Teatro**

1. Ai sensi dell'art. 32 c. 8 della L. 724/1994, il Comune concede in comodato d'uso gratuito alla Società Botticino Servizi S.r.l. l'uso dell'immobile e degli spazi esterne utilizzati del Teatro del Centro Lucia per manifestazioni all'aperto (come da planimetria). Tale disposizione potrà essere oggetto di revisione qualora nella compagine sociale intervengano nuovi soggetti.

2. La società, secondo il disposto dell'art.2 dello Statuto, si impegna alla gestione del Teatro. In particolare si impegna a:

a) Preparare, organizzare e allestire:

manifestazioni ed eventi culturali, sia di iniziativa dell'amministrazione comunale sia di terzi, teatro, commedie, concerti, feste e ricorrenze, spettacoli di danza, momenti di intrattenimento, eventi sportivi, agonistici e iniziative nel campo del volontariato e del sociale;

convegni e manifestazioni fieristico-espositive tese alla promozione dei prodotti presentati o dei servizi offerti dai partecipanti, utilizzando aree e spazi affidati in gestione dal Comune di Botticino oppure acquisiti in locazione od altro, con facoltà di attrezzare le superfici espositive già esistenti o di crearne di nuove, purché non abbiano carattere di permanenza;

convegni, corsi di formazione residenziali e a distanza, con particolare attenzione ai temi dell'economia, del mondo del lavoro e delle professioni;

b) Proporre e gestire l'utilizzo della struttura per forme innovative di comunicazione quali le videoconferenze, la registrazione di eventi multimediali e di trasmissioni in diretta. Sono comprese nella gestione organizzativa, amministrativa e tecnica le attività di manutenzione ordinaria;

c) Fornire il supporto tecnico-organizzativo alle manifestazioni organizzate all'interno della struttura dal Comune di Botticino, nei modi che verranno concordati di volta in volta ed in base alle necessità ed esigenze di ogni iniziativa (es: fornitura maschere, accensione riscaldamento, impianto luci,);

d) Concedere la struttura in uso a terzi, che ne facciano richiesta per la realizzazione di attività previste nei daipunti a) e b); è vietato autorizzare l'espletamento di iniziative contrastanti con l'ordine pubblico e il buon costume;

e) Completare la dotazione tecnica della struttura, necessaria per il suo buon funzionamento, previo parere dell'Amministrazione Comunale;

segreteria

# COMUNE DI BOTTICINO

*Provincia di Brescia*



- f) Compete alla Società la manutenzione ordinaria della struttura. Qualora tale incarico venga affidato a terzi, essa si impegna a rendere noto il nominativo dell'affidatario;
- g) La Società si impegna a segnalare al Comune un recapito a cui intende ricevere tutte le comunicazioni ed il nominativo di un referente, qualora si tratti di soggetto diverso dal Presidente;
- h) La Società si impegna altresì a presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo, almeno in bozza.
- i) Promuovere la struttura "Teatro", mediante idonea pubblicizzazione nonché mediante reperimento di finanziamenti da parte di sponsors. Il Comune, nell'ambito della propria attività, si impegna a collaborare per il raggiungimento della suddetta finalità.

2. Il Comune si impegna alla gestione del Teatro. In particolare si impegna a:

- a) Stipulare la sola polizza Responsabilità Civile della struttura, intendendosi di competenza della società la stipula di polizze aggiuntive connesse alla buona conservazione e all'uso, oltre che tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa.
- b) Effettuare gli interventi manutentivi di carattere straordinario nonché gli investimenti sulla struttura e sugli spazi esterni.

Il Comune ha individuato, per la programmazione di iniziative proprie o patrocinate, il suo referente nella persona della Responsabile U.O.C. Amministrativa, Pubblica Istruzione e Cultura, sottoscrittore della presente convenzione, salvo apposita ed espressa delega che verrà tempestivamente inviata al C.D.A.

Si da atto che la società provvederà ad affidare l'incarico di R.S.P.P. individuando nel professionista che il Comune per le proprie competenze avrà incaricato.

## *Parte III - Norme generali*

### **Art.9 – Risoluzione per inadempimento**

Quando emerga che la Società sia venuta meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Alla Società è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che la Società abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune, ovvero la sua interruzione per un periodo superiore a due mesi, il venir meno dei requisiti prescritti dalla legge n.475/1968. Sono fatte salve le facoltà di recesso disciplinate al precedente art.6.

Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

segreteria



## Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:

- a) sottoposizione della Società a procedure fallimentari;
- b) scioglimento della società, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre due mesi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario. In tal caso la Società non potrà pretendere il ristoro di quanto già corrisposto al Concedente in base al presente contratto.
- e) ricorso all'abusivismo professionale;
- f) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- g) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- h) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore della Società e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

## Art. 11 - Rapporti economici

Concessione dell'utilizzo dell'edificio e dello spazio prospiciente.

Considerato che il servizio di gestione del teatro risulta economicamente non in equilibrio, le parti convengono che le perdite imputabili a tale gestione vengano compensate dal risultato prima delle imposte ex art. 2425 c.c. ascrivibile all'esercizio del servizio farmaceutico.

Il Comune riconosce alla Società un corrispettivo in conto esercizio annuo per la gestione del servizio del Teatro di euro 25.000,00 + iva . Tale contributo, da erogarsi in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno, non è soggetto ad aggiornamenti in base all'indice dei prezzi al consumo di famiglie ed operai pubblicato annualmente dall'ISTAT.

Le date di occupazione del teatro da parte del Comune verranno concordate con la Società, di norma, 30 giorni prima dell'evento.

Per "manifestazione comunale" si intende qualunque iniziativa organizzata dal Comune, anche mediante il patrocinio garantito ad associazioni terze.

Per l'utilizzo della struttura da parte del Comune per le "manifestazioni comunali" programmate, verrà corrisposto dal Comune alla Società un corrispettivo (soggetto ad IVA con aliquota al 22%), che verrà liquidato semestralmente, per le seguenti spese: pulizie, tecnici e personale di servizio, configurazione della struttura, utilizzo di particolari attrezzature proprie o noleggiate, altre spese destinate al singolo evento. Tali spese dovranno essere elencate a pie di lista.

## Art. 12 – Durata

Il presente contratto decorre dal 1/01/2017 fino al 31/12/2019 ed è rinnovabile fermo restando l'espressa determinazione da parte dell'Ente e la conformità dello stesso alla disciplina al tempo vigente in tema di società in house.

## Art. 13 - Norme finali

Le parti concordemente convengono si d'ora che il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società affidataria comporterà di diritto la risoluzione del presente contratto.


# COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni dello Statuto e alle norme di legge vigenti in materia.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Comune di Botticino.



La Responsabile U.O.C. Servizi Amministrativi e Culturali

Marzadri dott.ssa *Monica*

*Monica Marzadri*

Il Presidente Botticino Servizi s.r.l.

Rag. *Carlo Valetti*

Il Segretario Comunale

*Bignone dott. Alberto*

segreteria